

# REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE E TENTATIVO CONCILIAZIONE (2023) CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI

**Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Locri ex artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b), 1) e o), nonché co. 3 lett. b) L. 247/2012, nonché art. 1 c. 1015 L. 178/2020 e art. 7 l. 23/04/2023 n. 49 ed aggiornato con le disposizioni del D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.**

## CAPO A - OPINAMENTO PARCELLE

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati:

- a) dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedano all'Ordine degli Avvocati di Locri il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione del procedimento, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine;
- b) dai tentativi di conciliazione disciplinati dall'art. 13 comma 9 e/o dall'art. 29 lett. o) della legge n. 247/2012; definendo i termini, iniziale e finale, del procedimento e degli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Consiglio dell'Ordine ;
- c) delle istanze dei pareri di congruità per i rimborsi previsti dall'art. 1 c. 1015 della l. 30/12/2020 n. 178;
- d) dei pareri previsti dall'art. 7 c. 1 della l. 23/04/2023 n. 49 rilasciati nel rispetto del procedimento previsto dall'art. 241/1990, **costituiscono titolo esecutivo nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2 della l. n. 49/2023 oltre che per gli onorari anche per tutte le spese sostenute e documentate** - se il debitore per come individuato dalla stessa norma non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'*articolo 281-undecies del codice di procedura civile*, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista;
- e) il parere di cui all'art. 7 c. 1 della l. 23/04/2023 n. 49 diventa titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. ed il creditore potrà procedere alle conseguenti azioni esecutive, **previa notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie**;
- f) **il parere reso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/2023 deve rispettare l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 3 della l. 241/1990.**
- g) **il procedimento previsto dal presente regolamento si applica in ottemperanza art. 11 della l. n. 49/2023 alle convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della l. n. 49/2023.**

**Art.2 Presentazione dell'istanza di opinamento ordinaria e dell'istanza di parere di congruità' ex art. 7 l. 23/04/2023 n. 49 – termine iniziale del procedimento .**

L'interessato al rilascio del parere di congruità presenta in formato digitale (pdf e word), con gli allegati in formato pdf trasmessa via posta elettronica certificata, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale.

In ogni caso, l'istanza deve contenere:

- a) il codice fiscale, i recapiti telefonici, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante;

- b) le generalità, il codice fiscale, la residenza o la sede legale e l'eventuale indirizzo PEC dell'assistito;
- c) l'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta ed il ritenuto valore della stessa (salvo che si tratti di opinamento in materia penale), determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore, che dovranno essere specificati;
- d) l'indicazione dell'attività professionale svolta, la durata della stessa e l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*;
- e) l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- f) i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'istante fonda le proprie ragioni di credito, in particolare, indicando la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito circa la regolamentazione del compenso;
- g) l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita;
- h) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- i) la descrizione sommaria dell'attività professionale di natura giudiziale;
- k) l'eventuale richiesta di compenso inoltrata al cliente o suoi aventi causa, da menzionare espressamente nell'istanza;
- l) la precisa e dettagliata descrizione dell'attività professionale di natura stragiudiziale;
- m) nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- n) nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
- o) l'indicazione dell'eventuale acconto percepito;
- p) le notule debitamente redatte.

Qualora il parere di congruità venga richiesto per più gradi di giudizio, l'istanza potrà essere unica ma dovranno essere dettagliate e documentate separatamente le varie fasi di giudizio e le notule devono essere redatte per ogni grado. La liquidazione sarà fatta con unico provvedimento.

In caso di attività svolta per più affari separati, anche tra loro autonomi, a favore dello stesso cliente, la liquidazione dei compensi potrà essere richiesta con unica istanza, ma dovranno essere dettagliate e documentate separatamente le attività svolte per ogni singolo affare, nonché redatte separate notule per ognuno. La liquidazione sarà fatta con unico provvedimento contenente la esposizione dettagliata dei compensi liquidati per ciascun affare.

Qualora l'avvocato abbia ricevuto l'incarico da più parti, la valutazione del Consiglio sarà unica per tutta l'attività prestata.

Al momento del deposito dell'istanza, l'interessato deve prendere visione dell'informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Ordine degli Avvocati di Locri.

La data di presentazione telematica dell'istanza, costituisce il termine iniziale del procedimento.

Condizione di ricevibilità dell'istanza è che sia proposta da soggetto legittimato: in caso contrario l'istanza verrà dichiarata irricevibile.

All'atto del deposito dell'istanza debbono essere assolti l'imposta di bollo e gli altri oneri dovuti per legge: il mancato assolvimento di tali oneri determina l'irricevibilità dell'istanza.

Le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l. n. 49/2023 devono essere corredate delle spese sostenute attraverso specifica documentazione fiscale.

La richiesta di liquidazione in esenzione per l'insinuazione al passivo del fallimento o in altre procedure concorsuali o per le difese d'ufficio deve essere espressamente segnalata nel modulo di presentazione e nella nota pro-forma sottoscritta dall'Avvocato.

Sul modulo di presentazione dell'istanza deve sempre essere apposta la marca da bollo di legge. L'imposta di bollo deve anche essere versata per le istanze depositate tramite pec. L'istanza e la documentazione verranno conservate negli archivi del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso d'irricevibilità dell'istanza il Consiglio dell'Ordine non avrà alcun obbligo di conservazione ma restituirà gli atti all'istante.

### **ART. 3 - Anticipazione diritti e spese postali.**

Il richiedente - contestualmente al deposito della domanda di parere – deve - corrispondere la somma di € 20,00, quale diritto fisso di segreteria;

Al versamento della somma indicata ed al deposito della predetta certificazione è condizionato l'avvio del procedimento di opinamento.

### **Art. 4 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a.r. e/o "presa visione".

### **Art. 5 Incarichi congiunti**

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma istanza, indicando l'attività specificamente svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti, con l'obbligo di comunicazione dell'istanza agli altri difensori.

### **Art. 6 Nomina del consigliere delegato.**

A seguito della presentazione dell'istanza, la Commissione Pareri forma un fascicolo analogico e/o telematico contenente l'istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Consigliere Coordinatore della Commissione parcelle che provvederà entro i successivi dieci giorni, ad assegnare, secondo criteri di rotazione, la pratica a se medesimo e/ o ad altro Consigliere delegato per l'istruttoria.

La Commissione, attraverso l'Ufficio di segreteria, provvederà a trasmettere sollecitamente al nominato Consigliere l'intero fascicolo a mezzo Posta Elettronica Certificata. Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90.

### **Art. 7 Il termine iniziale del procedimento.**

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione telematica e/o analogica dell'istanza.

### **Art. 8 Comunicazione avvio del procedimento.**

Il Consigliere delegato, comunica l'avvio del procedimento, sia all'istante e ove possibile alla persona in favore della quale sono state effettuate le prestazioni di cui alla parcella del richiesto parere e/o al consumatore.

Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere delegato inviterà l'assistito a controdedurre - anche a mezzo PEC - nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, con avviso che lo stesso ha diritto di accedere agli atti ed ai documenti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/90 e del relativo regolamento attuativo. L'interessato deve presentare le stesse in formato digitale.

Il Consigliere delegato - ove richiesto - convoca le parti entro 20 (venti) giorni per espletare il tentativo di conciliazione privilegiando, con il consenso delle parti, le attività da remoto.

La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere:

- a) l'avviso al contro-interessato del diritto - presentando apposita istanza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione e nelle forme indicate dalla stessa - di visionare gli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'Art. 24 legge n. 241/90, e di estrarre eventuale copia dei documenti;
- b) l'invito al contro-interessato a presentare - nell'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lett. a) - osservazioni e note rispetto alle parcelle per le quali è chiesto parere di congruità;
- c) l'avviso al contro-interessato della facoltà di richiedere - nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento - il tentativo di conciliazione di cui all'Art. 13 comma 9 e all'Art. 29 lett. o) della legge n. 247/2012;
- d) l'indicazione del Responsabile del procedimento.

### **Art. 9 Accesso agli atti del procedimento**

La visione degli atti nel corso del procedimento può avvenire personalmente o tramite difensore munito di procura che dovrà essere depositata ed acquisita al fascicolo.

Il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria che viene determinato in € 0,20 per ogni singola pagina;

### **Art. 10 Parere di opinamento**

Il Consigliere delegato, all'esito dell'istruttoria e decorsi i termini sopra indicati, previo espletamento di ogni incombenza che riterrà opportuno, riferirà al Consiglio per la relativa deliberazione.

La delibera in ordine all'istanza, salvo proroghe e sospensioni di cui al successivo Art.12, è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assegnazione al Consigliere ovvero dall'adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all'istante, di cui al successivo Art.12, ovvero dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo Art. 17.

### **Art. 11 Termine finale**

Salvo quanto previsto dall'Art. 12, il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi

) giorni dalla sua apertura con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere.

#### **Art. 12 Proroga e/o sospensione dei termini**

Il termine finale del procedimento può essere prorogato, una sola volta, per un massimo di ulteriori 30 giorni, qualora si renda indispensabile richiedere all'iscritto chiarimenti o integrazioni, con onere dell'iscritto fornire i chiarimenti e/o integrazioni nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui venga richiesto il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 17, il termine finale è sospeso per non più di 60 giorni.

Ai termini previsti dal presente Regolamento si applica, in ogni caso, la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

#### **Art. 13 Richiesta di integrazione documentazione e/o convocazione.**

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere Relatore può chiedere all'istante di integrare la documentazione già versata, ovvero di rendere chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Può anche convocare l'istante per chiarimenti. Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento verrà rigettata.

#### **Art. 14 Deposito opinamento e comunicazioni**

Avvenuto l'opinamento la Segreteria ne darà comunicazione - unitamente all'importo calcolato come dovuto per il contributo - all'istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro del parere di congruità, previo pagamento del contributo di opinamento.

Il Consiglio è tenuto a conservare copia della documentazione versata in atti.

#### **Art. 15 Contributo di opinamento**

Per il rilascio del parere di congruità è dovuto al Consiglio dell'Ordine il "contributo di opinamento", calcolato:

- a) nella misura minima di € 50,00 per le parcelle fino ad € 2.000,00 del compenso liquidato;
- b) in misura pari al 3% per le parcelle fino ad € 10.000,00 del compenso liquidato;
- c) in misura del 2% per parcelle d'importo superiore ad € 10.000,00;

Ai fini del calcolo dell'ammontare della parcella va esclusa dal computo la quota percentuale per rimborso forfettario spese generali secondo legge professionale, oltre al rimborso delle ulteriori spese anticipate dalla segreteria.

Il rilascio e/o l'invio del parere da parte della segreteria dell'Ordine è subordinata al predetto versamento.

Non è dovuto il detto contributo di opinamento per i pareri di congruità relativi alle parcelle degli avvocati che hanno prestato la propria attività professionale quali difensori d'ufficio o per proporre istanza di ammissione al passivo del fallimento.

Il contributo viene calcolato sull'importo al netto della imputazione degli eventuali versamenti in acconto già riscossi dall'Avvocato (depurati degli oneri fiscali).

Il pagamento del contributo conferisce il diritto dell'interessato ad ottenere una copia conforme del provvedimento adottato, nonché, nell'ipotesi di riduzione dell'importo richiesto, la restituzione di parte del contributo stesso in proporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente deliberato.

In caso di rigetto totale sarà restituito l'80 per cento del contributo; il restante 20 per cento resterà dovuto per spese di istruttoria.

Decorso sei mesi dall'emissione del provvedimento o dall'avvenuta rinuncia ad esso ad opera del professionista, senza che quest'ultimo abbia provveduto alla richiesta di rilascio di copia autentica o al ritiro degli atti o documenti prodotti, il fascicolo verrà archiviato.

Successivamente all'archiviazione, la sopravvenuta richiesta di copia autentica del provvedimento o il ritiro delle produzioni saranno maggiorate dalle ulteriori spese di segreteria.

#### **Art. 16 Esame fascicolo e rilascio copie al contro interessato**

Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti, così come quantificati con delibera del Consiglio, al termine della procedura, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento (compresa una copia del parere reso) privilegiando la forma telematica, salvi i limiti previsti dall'art. 24 della L. 241/90 s.m.i, e del relativo regolamento attuativo.

Quando il Consiglio dell'Ordine ha deliberato, il pagamento dei diritti è dovuto indipendentemente dal successivo ritiro o meno degli atti e documenti depositati o dalla parcella liquidata.

La procedura per la richiesta di accesso agli atti e per il rilascio di copie è regolata dalla l. 241/1990.

#### **Art. 17 Rinuncia all'istanza -**

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione, formulandone istanza, purché presentata prima dell'adozione della delibera di cui all'Art. 10.

### **CAPO B - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

#### **Art. 18 Tentativo di conciliazione**

Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Consigliere delegato esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti della questione finalizzati alla conciliazione, il Consigliere delegato fissa la data di una nuova comparizione entro e non oltre i 30 giorni.

Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi, il Consigliere delegato redige il processo verbale di comparizione, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell'intervenuto accordo conciliativo, nonché delle modalità della sua esecuzione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consigliere delegato ai fini dell'attestazione di avvenuto esperimento del procedimento.

#### **Art. 19 - Ulteriore istruttoria del Consigliere delegato ed ipotesi di parere negativo o non conforme al richiesto.**

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, qualora il Consigliere delegato ritenga che debba essere espresso un parere del tutto o parzialmente negativo in relazione all'istanza del professionista, convoca quest'ultimo senza indugio, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento integrale dell'istanza e assegnando un termine non superiore a dieci giorni dalla comparizione per presentare

– mezzo PEC - osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione.

#### **Art. 20 Poteri del Consiglio dell'Ordine - Motivazione e comunicazione del provvedimento .**

In caso di mancata conciliazione fra le parti e, eventualmente, previo espletamento di ulteriore istruttoria e/o comunicazione al professionista della sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza così come proposta, comunque entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del procedimento, il delegato riferisce le proprie conclusioni al Consiglio, proponendo il provvedimento da adottare. I provvedimenti relativi alle istanze per il riconoscimento della congruità di compensi superiori ad euro 100.000,00 (centomila/00) sono adottati sempre previa audizione del professionista dinanzi al Consiglio privilegiando il collegamento da remoto in tal caso, i Consiglieri delegati dispongono la convocazione del professionista per la prima adunanza utile del Consiglio, compatibilmente con il ruolo degli affari già in trattazione.

Nell'adunanza stabilita, il Consigliere delegato svolge la relazione illustrativa della pratica e richiede al professionista i chiarimenti necessari; ove emerga l'esigenza di particolari approfondimenti può essere assegnato al professionista un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, per la produzione di documentazione e di note illustrative.

Fino all'adozione del provvedimento finale, l'istante può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all'Ordine, a titolo di rimborso forfettario delle spese di segreteria e di istruttoria, una somma pari allo 50% (cinquanta per cento) dell'importo pagato.

Nel termine finale previsto dal presente Regolamento il Consiglio adotta il provvedimento di accoglimento, di rigetto della richiesta dell'istante.

Il parere adottato deve essere in ottemperanza all'art. 3 della l. 241/1990 succintamente motivato. Tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio saranno trasmessi all'istante a cura della Commissione pareri attraverso l'ufficio di segreteria a mezzo Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 21 Contributo conciliazione, rilascio copie e ritiro fascicolo**

Ove si raggiunga la conciliazione, è dovuto solidalmente dalle parti e salvo diverso accordo, un contributo forfettario, pari al 4% della somma convenuta come dovuta a titolo di compensi, escluso il rimborso delle spese generali e degli accessori.

#### **ART. 22 - Rinuncia alla conciliazione**

Fino alla celebrazione del tentativo di conciliazione, le parti possono, con comunicazione scritta alla segreteria, trasmessa a mezzo PEC, rinunciare alla domanda di conciliazione o revocare il consenso prestato.

#### **CAPO C - Ricorsi in prevenzione, istanza di conciliazione ex art. 13 c. 9, interventi di cui all'art. 29 l.o) L. n. 247/2012**

#### **ART. 23 Ricorsi in prevenzione, istanze di conciliazione ex art. 13 c. 9, interventi di cui all'art. 29 l. o) l. n. 247/2012 .**

Se il cliente presenta ricorso in prevenzione e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, o dell'art. 29, comma 1 lett. o), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247,

ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, sospesi i termini iniziale e finale del procedimento come previsto dagli artt.2 e 11, si procede ad un tentativo di conciliazione da parte del Consigliere assegnatario del fascicolo e responsabile del procedimento. Il ricorso in prevenzione e la richiesta ex art. 13, comma 9, ovvero ex art 29, comma 1 lett. o), della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono redatti in forma libera e devono essere depositati presso la segreteria dell'Ordine, insieme a copia degli atti e dei documenti ritenuti necessari. Il ricorso viene inviato senza indugio all'iscritto nei cui confronti è indirizzato, con l'avviso che è facoltà dello stesso accedere ai documenti eventualmente depositati. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'iscritto deve rendere noto al Consigliere responsabile del procedimento, se intende o meno aderire al tentativo di conciliazione, salva la facoltà di presentare l'istanza di liquidazione della parcella. Il Consigliere responsabile del procedimento provvederà a convocare le parti dinnanzi a sé per esperire il tentativo di conciliazione, fissando la data dell'incontro entro il termine di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a cura della segreteria dell'Ordine alle parti interessate. Dell'esito del tentativo, il consigliere delegato redige apposito verbale avendo cura di farlo sottoscrivere dalle parti presenti. Ciascuna delle parti può ottenere dalla segreteria dell'Ordine una copia del verbale, previo rimborso dei diritti di segreteria

## **CAPO D - PARERE DI CONGRUITA' EX ART. 1 C. 1015, L. 30/12/2020 N. 178 .**

### **Art. 24 Presentazione dell'istanza e allegazioni**

La domanda di rilascio del parere di congruita' ai fini delle istanze di rimborso ex art. 1 c. 1015 della legge 30/12/2020 n. 178, deve essere presentata dal privato avente diritto al rimborso e/o dall'avvocato che l'ha difeso nel giudizio per il quale si chiede il rimborso, in duplice copia alla segreteria dell'Ordine, corredandola delle notizie previste dall'art. 2 del presente regolamento e dei documenti giustificativi necessari alla corretta e compiuta valutazione dell'attività professionale da parte del Consiglio dell'Ordine, nonché delle fatture emesse dal difensore e dalla prova del pagamento delle stesse mediante bonifico.

La domanda dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata sull'attività svolta nel giudizio per il quale si richiede il parere di congruita' redatta e sottoscritta dall'Avvocato difensore che ha svolto l'attività'.

In assenza di relazione dovrà essere allegato l'intero fascicolo con attestazione di conformità del difensore.

L'istanza deve essere corredata dal prescritto bollo che dovrà essere assolto anche per le istanze depositata a mezzo pec.

La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia da parte dell'interessato alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 e segg. della l. 241/1990, ed alla concessione del termine di gg. 10 per la presentazione di osservazioni.

Non è compito del Consiglio dell'ordine accertare i requisiti di ammissibilità della domanda di rimborso, di competenza del Ministero della Giustizia.

Il consiglio dell'Ordine è tenuto al solo rilascio del parere di congruita' con riguardo ad importi che sono già stati corrisposti agli avvocati, e può ritenere congruo anche un importo superiore alla soglia rimborsabile di € 10.500,00 fermo restando che il rimborso non potrà mai superare il predetto limite previsto per legge.

L'ordine deve valutare l'attività complessiva prestata dal difensore, e, pertanto, l'importo per cui viene chiesto il parere si deve ritenere al lordo degli acconti già ricevuti e fatturati.

Il parere del Consiglio non può sovrapporsi ad eventuali accordi sul compenso, atteso che nell'impianto normativo del Decreto, ha la sola funzione di valutare la congruita' dell'onorario in



relazione all'attività defensionale svolta e fermo restando che il rimborso da parte dello Stato non può superare l'importo di € 10.500,00.

In caso di accordi sul compenso, se richiesto, il Consiglio emetterà il parere di congruità degli importi corrisposti rispetto al compenso pattuito.

### **Art. 25 - Norme applicabili**

Si applicano anche ai pareri resi ai sensi dell'art. 1 c. 1015, l. 30/12/2020 n. 178 gli artt. 2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,19 e 20 del presente regolamento. I diritti di opinamento parcella di cui all'art. 15 si applicano nel limite massimo del 3% sull'importo massimo rimborsabile di € 10.500,00 ed in ogni caso non oltre il limite dell'importo rimborsabile se inferiore al limite di € 10.500,00.

### **CAPO E - TITOLO ESECUTIVO ex art.7 c. 1 della L. 21/04/2023 n. 49**

#### **Art. 26 – Titolo esecutivo**

Il parere rilasciato nel rispetto del procedimento previsto dalla l. 241/1990, diventa titolo esecutivo, nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2 della l. n. 49/2023, se il debitore non propone opposizione ai sensi dell'art. 281 – *undecies* c.p.c. entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista, per come previsto dall'art. 7 c. 1 della l. 21/04/2023 n. 49.

**Il parere di cui all'art. 7 c. 1 della l. 23/04/2023 n. 49 diventa titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. ed il creditore potrà procedere alle conseguenti azioni esecutive, previa notifica del titolo in forma esecutiva secondo le forme ordinarie.**

**CAPO F - Parere nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.**

**Art. 27 – Registrazione sulla piattaforma informatica prevista dall'art. 3 c. 4 del D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.**

**Il COA al fine dell'attuazione dei compiti previsti dal D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023, provvederà nell'immediato alla registrazione nella piattaforma informatica prevista dall'art. 3 c. 4 del D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.**

**Art. 28 - Procedimento opinamento parcella per la mediazione e negoziazione assistita D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.**

**Il COA in ottemperanza al disposto degli artt. 5 e 6 del D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023, nel rispetto delle norme procedurali previste dal presente regolamento per il procedimento di opinamento delle parcella (avvio, comunicazioni, nomina del responsabile del procedimento), ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.**

**2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, accertato il rispetto dei criteri previsti dall'art. 20 c. 1 bis del D.M. 10/03/2014 n.55 ridotto alla metà per come richiamato dall'art. 4 del D.M. 01/08/2023, appone il visto previsto dall'art. 15 -*septies*, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11 -*septies*, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.**

L'annotazione della delibera sulla piattaforma assolve per come previsto dal c.2 dell'art. 6 del D.M. 01/08/2023 all'onere della comunicazione al Ministero.

**Art. 29 Adempimenti del COA a seguito dei provvedimenti del Ministero della Giustizia.**

Il COA ricevuta la comunicazione d'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato prevista dall'art.7 c. 1 del D.M. 01/08/2023 da comunicazione all'Avvocato istante ed all'assistito.

Il COA ricevuta la comunicazione del Ministero di cui all'art.7 c. 2 del D.M. 01/08/2023 di convalida della delibera di congruita' dei compensi da comunicazione all'Avvocato istante ed all'assistito.

Il COA ricevuta la comunicazione del diniego della convalida della delibera di liquidazione dei compensi da comunicazione all'avvocato con l'avvertimento che entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione Ministeriale negativa, prevista dall'art. 7 c. 3 del D.M. 01/08/2023, puo' presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15 *-septies*, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11 *-septies*, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

**CAPO G - Pagamenti ed entrata in vigore**

**ART. 30 – Pagamenti**

Tutti i pagamenti previsti dal presente Regolamento dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla segreteria dell'Ordine, bonifico bancario o carta di credito/debito.

Il presente Regolamento non si applica alle istanze depositate e non ancora evase alla data della sua entrata in vigore.

**Art. 31 - Entrata in vigore e pubblicità**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno .

Di esso verrà data notizia mediante pubblicazione sul portale dell'Ordine degli Avvocati di Locri

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri nella seduta del 26/07/2023 con delibera n. 144.

## INDICE SOMMARIO

### CAPO A - OPINAMENTO PARCELLE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 - Presentazione dell'istanza di opinamento ordinaria e del parere di congruità' ex art. 7 l. 23/04/2023 n. 49 - termine iniziale del procedimento	" 1
Art. 3 - Anticipazione diritti e spese postali	" 3
Art. 4 - Comunicazioni	" 3
Art. 5 - Incarichi congiunti	" 3
Art. 6 – Nomina del Consigliere delegato e del responsabile del procedimento	" 3
Art. 7 – Termine iniziale del procedimento	" 3
Art. 8 - Comunicazione avvio del procedimento	" 3
Art. 9 - Accesso agli atti del procedimento	" 4
Art. 10 Parere di opinamento	" 4
Art. 11 -Termine finale del procedimento	" 4
Art. 12 - Proroga e/o sospensione dei termini	" 4
Art. 13 - Richiesta di integrazione documentale e/o convocazione	" 5
Art. 14 - Deposito opinamento e comunicazioni	" 5
Art. 15 - Contributo di opinamento	" 5
Art. 16 - Esame fascicolo e rilascio copie al contro-interessato	" 5
Art. 17 - Rinuncia all'istanza	" 6

### CAPO B - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 18 - Tentativo di conciliazione	" 6
Art. 19 - Ulteriore istruttoria del Consigliere Delegato ed ipotesi di parere negativo non conforme al richiesta	" 6
Art. 20 Poteri del Consiglio dell'Ordine Motivazione e comunicazione del provvedimento	" 6
Art. 21 - Contributo conciliazione, rilascio copie e ritiro fascicolo	" 7
Art. 22- Rinuncia alla conciliazione	" 7

### CAPO C Ricorsi in prevenzione, istanza di conciliazione ex art. 13 c. 9, interventi di cui all'art. 29 l.o) L. n. 247/2012

Art. 23 - Ricorsi in prevenzione, istanza di conciliazione ex art. 13 c. 9, interventi di cui all'art. 29 l.o) L. n. 247/2012	" 7
---	-----

### CAPO D - PARERE DI CONGRUITA' EX ART.,1 C. 1015, L. 30/12/2020 N. 178

Art. 24 - Presentazione dell'istanza e allegazioni	" 8
Art. 25 – Norme applicabili	" 8

### CAPO E - TITOLO ESECUTIVO ex art.7 c. 1 della L. 21/04/2023 n. 49 .

Art. 26 – Titolo esecutivo ex art.7 c. 1 della L. 21/04/2023 n. 49	" 8
--	-----

**CAPO F - Parere nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita** pag. 9  
**D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.**

**Art. 27 – Registrazione sulla piattaforma informatica prevista**  
**dall’art. 3 c. 4 del D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.** “ 9

**Art. 28 - Procedimento opinamento parcelle per la mediazione e negoziazione**  
**assistita D.M. 01/08/2023 pubblicato nella G.U. n. 183 del 07/08/2023.** “ 9

**Art. 29 Adempimenti del COA a seguito dei provvedimenti del Ministero della Giustizia.** “ 10

**CAPO G - Pagamenti ed entrata in vigore** “ 10

Art. 30 - Pagamenti “ 10

Art. 31 - Entrata in vigore e pubblicita’ “ 10

IL PRESIDENTE  
AVV. Carmela Neri

Il segretario  
Avv. Giuseppe Agresta

